



Gruppo Fratelli d'Italia

CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge regionale concernente:

“Disposizioni per far fronte alle criticità dei servizi di pronto soccorso”

Massimiliano Paselli

MASSIMILIANO PASSELLI

Chiara Colosimo

CHIARA COLOSIMO

Giancarlo Righini

GIANCARLO RIGHINI

Fabrizio Ghera

FABRIZIO GHERA

Laura Corrotti

LAURA CORROTTI

Antonio Aurigemma

ANTONIO AURIGEMMA

Francesca De Vito

FRANCESCA DE VITO



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE INTRODUTTIVA ALLA PL 'DISPOSIZIONI PER FAR FRONTE ALLE CRITICITA' DEI SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO'

Una delle criticità del sistema sanitario della Regione Lazio è rappresentato dalla difficile situazione in cui versano le strutture di pronto soccorso presenti sul territorio della nostra regione, in particolare di quelle presenti all'interno del comune di Roma e provincia. Carenza di posti letto, mancanza di personale medico, ambulanze bloccate, oltre all'altissimo numero di pazienti fanno sì che la situazione delle strutture d'emergenza, come più volte denunciato dall'Ordine dei Medici di Roma, sia veramente drammatica. A questo si aggiungano i sempre più frequenti episodi di violenza e le aggressioni ai danni di medici e infermieri all'interno dei pronto soccorso da parte di malati e di parenti violenti spesso esasperati, con il personale sanitario che rischia ogni giorno denunce. A fronte di questa situazione scopo della presente proposta di legge è quello di migliorare le condizioni di lavoro del personale sanitario che opera presso i servizi di pronto soccorso (art.1). Per fare questo vengono individuate tre priorità: la prima, decongestionare le attività delle strutture di pronto soccorso attraverso misure organizzative di continuità assistenziale (art. 2); la seconda, tutelare nelle procedure di mobilità (art.3) e motivare con incentivi economici (art. 4) chi presta la propria attività professionale nei pronto soccorso; la terza, assicurare la sicurezza del personale sanitario e socio sanitario ripristinando posti di polizia fissi in tutti i pronto soccorso in modo da consentire un rapido intervento delle forze dell'ordine in caso di necessità e prevenire eventuali violenze e aggressioni (art. 5).

L'articolo 7 dispone che all'attuazione della legge si provveda senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, in quanto le misure organizzative ivi previste rientrano tra quelle già individuate nel piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del servizio sanitario regionale, e tra quelle previste dal regolamento del Ministero della salute n. 77 del 2022, recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel servizio sanitario nazionale. In particolare l'articolo 4 del regolamento dispone che *"Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano il presente decreto senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale ivi ricomprendendo le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza."* Con riguardo alla previsione di cui alla lettera a) dell'articolo 2, che non rientra nelle misure previste nei citati provvedimenti, la stessa configura una diversa organizzazione a livello regionale del servizio medico di continuità assistenziale.

La proposta di legge consta di 8 articoli:

Art. 1 - Finalità e oggetto

Art. 2 – Misure organizzative di continuità assistenziale



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3 – Tutela del personale sanitario dei servizi di pronto soccorso

Art. 4 – Promozione di misure di riconoscimento economico

Art. 5 – Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario

Art. 6 – Disposizioni di attuazione

Art. 7 – Clausola di neutralità finanziaria

Art. 8 .- Entrata in vigore

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Meloni', is written below the list of articles.



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. La Regione riconosce il maggior rischio e il logoramento correlato all'attività prestata dal personale sanitario che opera presso i servizi di pronto soccorso, nonché le criticità in cui gli stessi servizi versano e a tale fine promuove misure per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per la valorizzazione economica dell'attività medesima.



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 2

(Misure organizzative di continuità assistenziale)

1. La Regione, al fine di decongestionare l'attività delle strutture di pronto soccorso dagli interventi connessi a problematiche di bassa criticità e di creare una più solida integrazione tra ospedale e territorio, promuove, in particolare:
 - a) l'individuazione presso i presidi ospedalieri dotati di pronto soccorso con un rilevante numero di accessi, in adiacenza allo stesso, di una sede del servizio di continuità assistenziale, cui compete la gestione delle richieste caratterizzate da minore criticità e complessità;
 - b) l'attivazione di Unità di continuità assistenziale presso le Case di comunità *hub*, per la gestione e il supporto della presa in carico delle persone che versano in condizioni clinico – assistenziali di particolare complessità e che comportano una comprovata difficoltà operativa;
 - c) l'implementazione del numero unico europeo 116117 e della Centrale operativa regionale, al fine di facilitare l'accesso della popolazione alle cure mediche non urgenti, a bassa intensità/priorità di cura;
 - d) l'attivazione di un sistema informativo condiviso e interconnesso tra le Centrali operative territoriali e la Centrale operativa regionale 116117.
 - e) interventi di comunicazione volti a far conoscere a tutte le fasce di popolazione le differenti tipologie di risposta assistenziale in relazione ai bisogni di salute, al fine di evitare l'improprio ricorso ai servizi di emergenza.



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 3

(Tutela del personale sanitario dei servizi di pronto soccorso)

1. Ai fini della tutela della salute psico-fisica del personale sanitario che opera nei servizi di pronto soccorso, nelle procedure di mobilità viene riconosciuto, a coloro che richiedono di essere trasferiti o assegnati temporaneamente presso altre unità operative, un punteggio nell'ambito del curriculum formativo e professionale in relazione agli anni di lavoro svolto nei servizi medesimi.

2



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 4

(Promozione di misure di riconoscimento economico)

1. Nelle more della definizione, in sede di contrattazione collettiva nazionale, dei maggiori incentivi economici previsti dalla normativa statale per le particolari condizioni del lavoro svolto dal personale sanitario che opera presso i servizi di pronto soccorso, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, in sede di contrattazione collettiva integrativa e nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla stessa e all'utilizzo dei relativi fondi, attivano gli istituti ivi previsti ai fini della valorizzazione economica per l'attività svolta dal personale medesimo.



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 5

(Sicurezza del personale sanitario e socio-sanitario)

1. La Giunta regionale con atto di indirizzo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce linee guida per l'adozione, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 agosto 2020, n. 113 (Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni), delle misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia.



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 6

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una deliberazione di attuazione con la quale definisce linee di indirizzo:
 - a) per l'individuazione delle misure organizzative di cui all'articolo 2;
 - b) per l'adozione delle misure di tutela di cui all'articolo 3.



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 7

(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.



Gruppo Fratelli d'Italia



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 8
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.